

stenti o che verranno costituite, per collaborare ed integrare, non sostituire, con un rapporto personale tra volontario e ricoverato, senza attuare alcuna differenza tra loro, con una presenza non pietistica, ma cosciente e preparata, pre senza non saltuaria, ma costante ed organizzata, per dare un servizio rispondente alle esigenze dei ricoverati.

Art. 3 - Attività dei volontari nelle strutture

Le prestazioni di assistenza gratuite saranno erogate, prevalentemente ai ricoverati che si trovano in stato di bisogno o di solitudine od a favore dei loro congiunti che si dovessero trovare in stato di difficoltà all'interno delle strutture socio-sanitarie.

Art. 4 - Associati

L'A.V.O. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che siano maggiorenne, che ne condividano gli scopi e ne accettino lo Statuto ed il Regolamento e che intendono svolgere un servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso presidi sanitari e socio-assistenziali.

Il procedimento di ammissione all'associazione, di recesso, di sospensione e di destituzione avviene secondo le norme del

Regolamento che sarà approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 5 - Preparazione e qualificazione dei soci

Ad ogni aspirante volontario è richiesta come condizione essenziale, un'adeguata formazione di base che lo metta in gra-